

REGOLAMENTO DEL "COMITATO PER LA UNIFICAZIONE DEI PARTITI E ASSOCIAZIONI CHE VOGLIONO LA DEMOCRAZIA CRISTIANA
(In adempimento dell'accordo LUCIANI-DE SIMONI del 29 maggio 2023, Firenze)

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1 – Denominazione, sede sociale, e territorio di operatività

E' costituito un Comitato denominato "Comitato dei partiti e associazioni politico-culturali" aventi come obiettivo la riunificazione dei partiti e associazioni che "vogliono veramente la DC in Italia", quale partito unico di riferimento per i "cattolici" e "non cattolici con eguali valori"

Il Comitato ha sede presso la DEMOCRAZIA CRISTIANA ed opera principalmente nel territorio dello Stato italiano e della Unione Europea

Art. 2 – Oggetto e fini sociali

Il Comitato non ha scopo di lucro e svolge attività consultiva, nei confronti della DC, per la formazione delle liste dei candidati nelle elezioni politiche italiane ed europee, ed amministrative..

Il Comitato esprime parere obbligatorio, non vincolante, al Consiglio Nazionale della DC in materia elettorale (fatta riserva dell'art. 6).

Per il raggiungimento di tali fini il Comitato potrà organizzare congressi, conferenze, dibattiti, e pubblicarne gli atti.

Art. 3 - Associati

Possono partecipare al Comitato tutti i partiti e associazioni politico-culturali, che vogliono veramente in Italia la DC, dentro il filone storico del cattolicesimo politico in Italia e in Europa ; e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

La DC partecipa al Comitato con diritto di veto. Possono inoltre far parte del Comitato, per cooptazione proposta dal Consiglio direttivo, insigni studiosi che con i loro scritti abbiano dato un rilevante contributo nelle aree disciplinari dell'istruzione universitaria.

Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annua hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, e hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni del Regolamento e per la elezione degli organi sociali.

Sono ammesse come "OSPITI" con diritto di parola le associazioni, i cui statuti facciano divieto di aderire a partiti politici.

Art. 6.- Rapporti del Comitato, con la DC

Il Segretario Politico della DC si impegna a sottoporre al proprio Consiglio Nazionale una modifica di Statuto secondo cui il Comitato dà pareri obbligatori (non vincolanti) alla DC in materia di liste elettorali politiche, nazionali ed europee.

Art. 6 – Sospensione e perdita della qualità di Associato

La qualità di Socio può essere perduta a seguito di esclusione per gravi motivi, adottata dall'Assemblea a voto segreto e a maggioranza dei Soci votanti, su proposta del Consiglio Direttivo, il quale deve previamente sentire il Socio ove questi ne faccia richiesta. La delibera di esclusione deve essere comunicata per iscritto all'interessato.

La perdita della qualità di Socio è pronunciata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato.

Art. 7 – Diritto di recesso dell' Associato

Ogni Associato può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di Socio si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa;
- b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi del Comitato.

L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 8 – Esercizio dei diritti sociali

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono restituibili né trasferibili.

Titolo II - Organi del Comitato

Art. 9 – Organi del Comitato

Gli organi del Comitato sono: a) l'Assemblea

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente; d) il Segretario e) il Tesoriere.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano del Comitato.

Ne fanno parte i Presidenti delle Associazioni partecipanti.

Tutti gli Associati in regola con gli obblighi imposti dal Comitato, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro Associato mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro Associato.

E' ammessa al massimo una deleghe. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

Art. 11 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta ogni due mesi e nella sua operatività potrà usufruire anche di sistemi telematici, in collegamento da remoto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo

Qualora l'Assemblea veda la presenza fisica di almeno la metà degli associati, in occasione della riunione annuale potrà essere organizzata una giornata di studio.

L'Assemblea inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività del Comitato;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita del Comitato, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione del Comitato e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione ha una sola convocazione, eventualmente proseguita per la conclusione dei lavori; deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima e unica convocazione, e l'ordine del giorno da discutere.

La convocazione, lo svolgimento e l'intervento all'Assemblea sono consentiti mediante mezzi di telecomunicazione e/o in via elettronica, così come è consentita l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Art. 12 – Quorum strutturale e funzionale – Sede della riunione

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno 1/4 degli Associati. La DC, quale membro della Assemblea, ha diritto di veto.

Si considera intervenuto all'Assemblea anche chi vi partecipa mediante mezzi di telecomunicazione e/o in via elettronica, o esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica.

Le riunioni hanno luogo in unica convocazione la deliberazione, per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando siano in discussione qualità delle persone, ovvero ne facciano domanda almeno dieci Soci presenti.

Durante il primo anno, dalla costituzione, le delibere sono valide se prese unanimemente, salvo per la nomina del Presidente (eletto il candidato con più voti, dalla terza votazione).

La sede della riunione annuale potrà essere scelta secondo criteri di rotazione geografica.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento del Comitato.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli Associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 14 – Consiglio Direttivo - Funzioni

Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da quattro membri eletti dall'Assemblea ordinaria, rispettivamente appartenenti al NORD, CENTRO (comprensivo della Sardegna), SUD, SICILIA.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- l'ammissione al Comitato di nuovi Soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso delle spese documentate e comunque entro i limiti massimi preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'assenza ingiustificata di un componente da tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo ne comporta la decadenza, che viene dichiarata dal Consiglio stesso nella prima seduta immediatamente successiva.

Al suo posto subentra per il restante periodo del mandato colui che nell'occasione della elezione del Consiglio abbia riportato il maggior numero di voti. In mancanza, l'Assemblea provvede nella prima riunione utili ad eleggere per il restante periodo del mandato il nuovo componente.

Art.15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera (cartacea o telematica), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Sono ammesse le convocazioni in via telematica, in collegamento da remoto.

Art.16 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

La convocazione, lo svolgimento e l'intervento al Consiglio sono consentiti mediante mezzi di telecomunicazione e/o in via elettronica, così come è consentita l'espressione del voto in via elettronica.

Art.17 – Presidente, Segretario, Tesoriere

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, tra i suoi componenti, con o senza candidatura annunciata.

In prima votazione e' eletto chi ottiene la maggioranza assoluta degli aventi diritto, con riserva che la nomina sia accettata.

In seconda votazione, si sceglie tra i tra i primi tre, più votati in prima votazione, esclusi coloro che comunicassero rinuncia alla candidatura.

In terza votazione, ha luogo il ballottaggio tra i primi due.

Il Vicepresidente e Segretario e il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea, a scrutinio segreto, su proposta del Presidente, e risultano eletti i candidati che, per la rispettiva carica, ottengono il numero maggiore di voti.

E' ammesso una solo voto di preferenza.

Il Presidente (e nel caso di sua assenza o impedimento, il Segretario Vicepresidente) ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni regolamentarie e della disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella prima riunione immediatamente successiva.

Il Segretario svolge i compiti organizzativi e fa l'ordine del giorno, d'intesa con il Presidente.

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, il Tesoriere rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti solo per un secondo mandato

Titolo III - Patrimonio sociale

Art. 18 – Patrimonio sociale e funzioni del Segretario Tesoriere

Il patrimonio del Comitato è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore del Comitato, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire al Comitato.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato.

Il Segretario Tesoriere amministra il patrimonio del Comitato, sottopone al Consiglio gli schemi di bilancio consuntivo, può aprire e amministrare conti correnti postali e bancari. A tal fine ha la firma sociale.

Egli è personalmente responsabile in caso di bilancio in disavanzo.

Art. 19 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere inviato ai Soci in via elettronica almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 20 – Divieto di distribuzione di utili e di attribuzione di altre utilità agli Associati

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' altresì fatto divieto di attribuzione di ogni altra utilità ai Soci

Titolo IV - Durata e scioglimento del Comitato e disposizioni finali

Art. 21- Durata e scioglimento del Comitato

Il Comitato ha durata illimitata.

In caso di scioglimento del Comitato, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Rinvio a norme

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Art. 23 – Norma transitoria.

In prima costituzione, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario sono nominato dai soci fondatori, per la durata di sei mesi.